

Indice

Premessa	Pag. 3
1. Il quadro giuridico in tema di immigrazione	Pag. 5
2. Le misure del pacchetto sicurezza per i/le migranti	Pag. 9
3. Il permesso di soggiorno	Pag. 13
4. I ricongiungimenti familiari	Pag. 22
5. Alcuni diritti dei lavoratori e delle lavoratrici	Pag. 31
6. I CIE (ex CPT)	Pag. 35
7. La questione abitativa	Pag. 39

CONOSCI I TUOI DIRITTI

Piccolo manuale di orientamento
per i lavoratori e le lavoratrici migranti

versione 2.0

PRIMOMAGGIO

Foglio per il collegamento tra lavoratori, precari, disoccupati

EMAIL: primomagGIO.info@virgilio.it

WEB: <http://xoomer.virgilio.it/pmweb>

COORDINAMENTO MIGRANTI VERONA

EMAIL: taharhenchi@yahoo.it - m.sall69@yahoo.it

Febbraio 2010

riceve una risposta positiva poi entra l'immigrato e a quel punto - si presume - l'agenzia non può più dichiarare di non avere case affittabili.

Questo “manuale” tenta di riassumere in un limitato numero di pagine alcuni riferimenti utili alle lavoratrici e ai lavoratori migranti che vivono in Italia. Si tratta evidentemente di un lavoro “in progress”, che si modificherà strada facendo, sia per i miglioramenti e le correzioni che apporteremo grazie ad ulteriori approfondimenti e a suggerimenti dei lettori, sia per le trasformazioni periodiche delle norme vigenti in materia di immigrazione.

Il “manuale” contiene numerosi riferimenti web perché tutta la documentazione e molte delle procedure che devono seguire i lavoratori immigrati si trovano “on line”; d'altra parte, Internet è ormai diventato uno strumento indispensabile per conoscere tutto quello che c'è da conoscere.

Questo libretto è solo una guida su tutta una serie di questioni che riguardano i lavoratori e le lavoratrici migranti. Su Internet si possono trovare informazioni molto più dettagliate per ciascuno degli argomenti che abbiamo scelto di analizzare. Ma il “valore aggiunto” di questo manuale è, per noi, il fatto di essere stato realizzato anche a partire dall'esperienza *diretta* dei lavoratori migranti, una esperienza diretta che le procedure non possono evidenziare.

Febbraio 2010

Le lavoratrici e i lavoratori di *Primomaggio*
Foglio per il collegamento tra lavoratori, precari, disoccupati
WEB: <http://xoomer.virgilio.it/pmweb>
EMAIL: primomaggio.info@virgilio.it

Il Coordinamento Migranti di Verona
EMAIL: taharhenchi@yahoo.it - m.sall69@yahoo.it

mità degli impianti elettrici (cosa molto costosa e, tra l'altro, neppure più richiesta agli italiani).

Grazie al "vuoto normativo" lasciato sulla questione dell'idoneità abitativa è stato possibile per certi Comuni colpire ulteriormente i lavoratori immigrati, cercando di imporre loro condizioni e requisiti impossibili da sostenere, rendendo ancora più difficile il reperire un alloggio e imponendo, al contempo, un ulteriore salasso economico.

La mobilitazione del *Coordinamento Migranti Verona* ha costretto Tosi a fare retro marcia, ed ora il Comune di Verona si è impegnato a rispettare la circolare del 18 novembre 2009 che rende omogeneo su tutto il territorio nazionale la questione dell'idoneità abitativa. La mobilitazione del *Coordinamento Migranti Verona* è stata tanto più importante se si pensa che è stata realizzata in una delle regioni più difficili dal punto di vista del rapporto tra italiani ed immigrati, e va salutata come una pagina importante nelle lotte dei lavoratori per la difesa dei propri diritti.

La questione delle abitazioni è certamente una questione molto importante che presenta fenomeni di sfruttamento da parte dei proprietari italiani, ma anche fenomeni di sfruttamento "interni" alle stesse comunità immigrate. Ad esempio, alcuni immigrati comprano casa con un mutuo e poi l'affittano facendo pagare il mutuo agli affittuari; e così si ritrovano una proprietà pagata da altri. Oppure alcuni subaffittano case popolari assegnate dal Comune e con i ricavi si possono permettere persino di non lavorare. Oppure - se vogliamo parlare di "abitazioni" in senso lato - alcuni padroni immigrati danno lavoro sottopagato e alloggi malsani ai nuovi arrivati... Insomma, bisogna denunciare lo sfruttamento da parte degli italiani, ma anche quello che avviene ad opera degli immigrati. Bisogna denunciare ogni sfruttamento e cercare, per quanto sia possibile, di combatterlo.

Da qualche tempo appaiono sui giornali inserzioni che propongono l'affitto di case a chiunque, *purché non sia un immigrato*. Si tratta di una discriminazione palese. Ma ci sono anche altri tipi di discriminazioni, meno evidenti. L'esperienza insegna, ad esempio, che se un immigrato si presenta ad una agenzia immobiliare per chiedere se ci sono case in affitto si sente rispondere spesso di no, anche se in realtà ce ne sono. Molte volte i lavoratori immigrati mandano "in avanscoperta" qualche amico italiano per sondare il terreno con l'agenzia. Se l'amico italiano

In caso di lite con il proprietario dell'immobile, l'immigrato regolare che ha preso una casa in affitto deve solo dimostrare, esibendolo, di essere in possesso di un regolare contratto di locazione, accompagnato dalle ricevute dei pagamenti di affitto mensili.

Nel caso di richiesta di un PDS CE il cambio di residenza non fa ripartire la pratica da capo, ma diventa solo uno "spostamento", da comunicare agli uffici comunali competenti.

Possono accedere alle case popolari anche immigrati regolari, ma insieme al permesso di soggiorno valido devono presentare anche il CUD. Occorre anche dimostrare, attraverso un sopralluogo presso la residenza attuale, l'inabitabilità, oppure dimostrare l'impossibilità a stipulare un contratto di affitto "libero", a causa del basso reddito. La pratica per l'accesso alle case popolari può durare molto tempo, dal momento che esistono graduatorie pubbliche che vengono rinnovate ogni anno e in cui si può aumentare o diminuire il punteggio in base al miglioramento o peggioramento della propria condizione abitativa e/o economica. Il cambiamento della residenza fa ripartire la pratica da capo.

Una novità introdotta dal "pacchetto sicurezza" prevede che le istanze di iscrizione o variazione della residenza anagrafica potranno dar luogo alla verifica, da parte degli uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dell'immobile, ma solo ai sensi della normativa sanitaria vigente.

Il "Pacchetto Sicurezza" ha cancellato ogni riferimento normativo preesistente rispetto all'idoneità. Ha solo ribadito che i lavoratori immigrati devono presentare un *certificato di idoneità abitativa e igienico-sanitaria* senza specificare quale sia il quadro normativo di riferimento. Questo non è avvenuto certo per caso perché ha consentito ad ogni Comune di sentirsi libero di procedere come meglio credeva (ovvero di imporre regole più gravose per gli immigrati).

Facciamo l'esempio del Comune di Verona (il cui Sindaco leghista Tosi sfilava alle manifestazioni dei naziskin) che si è addirittura riferito alla legge Regionale del Veneto del 2 aprile 1996 chiedendo, fuori da ogni logica, 46 mq per una persona, 60 per due, 70 per tre, e così via. Ed esigendo, per i ricongiungimenti, l'esibizione di un certificato di confor-

I. Il quadro giuridico in tema di immigrazione

La prima legge varata in Italia in materia di immigrazione risale al 1986, e si tratta della legge n. 943 del 30 dicembre 1986.

Prima di quella data si può retrocedere fino al 1931, quando fu emanato il *Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza* (TULPS¹), di epoca fascista, che disciplinava, attraverso pochi articoli, la condizione dello straniero dal punto di vista dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica (sicurezza per gli italiani).

Dal dopoguerra in poi l'approccio al fenomeno migratorio rimase lo stesso, nonostante il flusso degli emigrati italiani all'estero - di dimensioni enormi - lasciasse gradualmente il posto all'immigrazione verso l'Italia di un gran numero di immigrati, considerati giuridicamente solo come illegali, dal momento che non esisteva un minimo di normativa che ne disciplinasse la condizione e i diritti.

La legge del 1986, pur disciplinando gli stranieri intesi come lavoratori extracomunitari e dunque sotto il parziale aspetto della materia "lavoro", può considerarsi la prima normativa organica in materia, dando al contempo attuazione alla convenzione internazionale della *Organizzazione internazionale del lavoro* del 24 giugno 1975, n. 143, ratificata in Italia con legge del 1981.

La legge 943/86 conteneva, se non altro a livello di enunciazione, i fondamentali elementi di garanzia per i lavoratori extracomunitari, disciplinando gli accessi in relazione alle disponibilità occupazionali via via manifestatesi, e peraltro subordinatamente al previo accertamento di disponibilità di lavoratori italiani e comunitari.

Di fronte al fenomeno sempre più imponente dell'immigrazione verso l'Italia, il Governo intervenne con la decretazione d'urgenza (D.L. n. 416 del 30 dicembre 1989) e di seguito con la legge n. 39 del 1990, cd. "Martelli".

Si è trattato di una legge parziale che ha introdotto nuove norme in materia di rifugiati e richiedenti asilo, nonché altre riguardanti la programmazione annuale dei flussi d'ingresso per lavoro.

La legge Martelli ha introdotto la disciplina della espulsione dello straniero extracomunitario, individuando varie e dettagliate ipotesi, anche detentive e pecuniarie.

¹ <http://www.cittadinolex.kataweb.it/Note.jsp?id=49155&idCat=26>

Con la legge 39/90 l'Italia dà l'avvio al criterio della gestione dell'immigrazione su base economica.

Agli inizi degli anni '90 fu costituita una Commissione di studio per una legge organica sulla condizione giuridica dello straniero, che ancora non esisteva nonostante l'esplosione del fenomeno dell'immigrazione verso l'Italia. Ne risultò un ampio progetto di legge in 174 articoli, "cestinato" sia dal Governo Amato che dal successivo governo Berlusconi, di breve durata.

All'allora Presidente del Consiglio Dini si rimanda per l'emanazione di un decreto legge, il n. 489 del 18 novembre 1995, reiterato per ben cinque volte con l'aggiunta di una regolarizzazione per sanatoria di 150.000 situazioni irregolari. Tale decreto, che si innesta sul corpus della legge Martelli, introduce diverse ipotesi di espulsione di competenza del giudice penale, con conseguente sempre più massiccio incardinamento nel contenzioso penalistico.

Sotto il Governo Prodi fu emanata la prima legge organica in materia di immigrazione, ossia la legge n. 40 del 1998², nota come *legge Turco-Napolitano*, integrata dal regolamento di attuazione e successivamente confluita nel decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (*Testo Unico sull'Immigrazione*).

Le principali novità introdotte dalla legge Turco-Napolitano riguardano 2 istituti: le *espulsioni* e i *respingimenti*. L'espulsione è prevista per motivi di ordine pubblico, commissione di reati e irregolarità di ingresso. L'espulsione amministrativa, ossia quella disposta dal ministro dell'interno o dal prefetto per motivi di ordine o sicurezza pubblica, consisteva in un decreto motivato contenente l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro un termine di 15 giorni. Ma la vera novità introdotta al riguardo consiste nella istituzione di CPT (*Centri di permanenza temporanea*) in cui gli immigrati vengono "detenuti" in attesa dell'espulsione.

L'altro istituto introdotto dalla Turco-Napolitano consiste nel cosiddetto "respingimento", disciplinato all'art. 8, in cui si dice espressamente che *"la polizia di frontiera respinge gli stranieri che si presentano ai valichi di frontiera senza avere i requisiti richiesti dalla legge..."*.

In materia di ingresso dei lavoratori immigrati, il meccanismo rimane quello già parzialmente individuato dalla legge Martelli, ossia la politica

² <http://www.camera.it/parlam/leggi/980401.htm>

Il "pacchetto sicurezza" 2008-2009 (art. 5 D.L. 92/2008⁴⁶) modifica il testo unico sull'immigrazione in materia di locazione di immobili a stranieri, stabilendo che *"salvo il fatto costituisca più grave reato, chiunque cede a titolo oneroso un immobile di cui abbia disponibilità ad un cittadino straniero irregolarmente soggiornante nel territorio dello stato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La condanna con provvedimento irrevocabile comporta la confisca dell'immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Si osservano in quanto applicabili le disposizioni vigenti in materia di gestione dei beni confiscati, destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei reati in tema di immigrazione clandestina"*.

Per stipulare un contratto di affitto, l'immigrato deve essere in regola con il permesso di soggiorno sia al momento della stipula che del rinnovo del contratto di locazione.

Lo straniero che vuole pendere in affitto una casa ha bisogno soltanto di un permesso di soggiorno valido (e non scaduto), più il proprio codice fiscale. Non sono necessari altri documenti e violano la legge i proprietari di case che pretendono l'esibizione di buste paga, reddito annuale, garanzia del datore di lavoro.....

Il pacchetto sicurezza impedisce di ospitare in casa un clandestino, anche se chi ospita è cittadino italiano o immigrato in regola con i documenti. Per la legge una tale persona commette un reato di agevolare una permanenza illegale nel territorio dello stato.

Il contratto di affitto per una casa o un appartamento deve avere la durata legale di 4 anni, rinnovabile per altri 4, salvo disdetta motivata alla prima scadenza dei 4 anni (nei casi previsti dalla legge e motivati per scritto dal proprietario dell'immobile concesso in locazione). Durante la durata legale il proprietario non può recedere dal contratto, ossia mandar via l'immigrato cui ha affittato la casa, se non per motivi inerenti la violazione del contratto stesso, e in forma scritta.

⁴⁶ <http://www.camera.it/parlam/leggi/decreti/08092d.htm>

9 agosto 2009: Un centinaio di immigrati detenuti al centro di identificazione e espulsione di Gradisca salgono sui tetti del CIE per protesta, e danneggiano la struttura.

14 agosto 2009: Scontri a Milano tra forze di polizia e detenuti. Alcuni materassi messi a fuoco. 14 persone (5 donne e 9 uomini) vengono arrestate e processate per direttissima per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamenti e lesioni.

17 agosto 2009: Dopo una giornata di sciopero della fame, in due sezioni del CIE di Modena vengono messi a fuoco materassi e lenzuola per protesta.

21 agosto 2009: A Milano inizia il processo per la rivolta del CIE. In aula, una delle donne nigeriane accusa l'ispettore capo di polizia del CIE di molestie sessuali.

8 settembre 2009: Sei immigrati riescono a evadere dal CIE di Lamezia Terme. La polizia spara lacrimogeni per bloccare la protesta.

21 settembre 2009: Rivolta al CIE di Gradisca dopo una perquisizione seguita a un fallito tentativo di fuga. Polizia e militari in tenuta antisommossa entrano nelle camerate. Una decina di feriti.

dei *flussi*, quantificata annualmente dal Governo mediante decreto che fissa il numero degli stranieri che possono entrare in Italia per motivi di lavoro. Si prevede anche la figura del *garante* per il cittadino straniero che intenda entrare in Italia per motivi di lavoro.

Un'altra novità è costituita dalla *carta di soggiorno* rilasciata a chi, residente da almeno 5 anni in Italia, dimostri di essere in grado di avere un reddito sufficiente per mantenere sè e i propri familiari.

La Legge n.189 del 2002³, nota come "legge Bossi-Fini", che interviene sul Testo Unico integrandolo e innovandolo per molti aspetti, lascia pressoché inalterata la sostanza della normativa fissata in modo organico dalla legge Turco-Napolitano, poi Testo Unico sull'immigrazione.

La Bossi-Fini si configura in sostanza come legge di modifica in senso peggiorativo e punitivo della condizione giuridica dello straniero.

Ma tutti i principali strumenti repressivi e vessatori contenuti nella Bossi-Fini sono stati in realtà introdotti dalla legge precedente.

Certo la legge 189/2002 modifica ed innova in senso ancor più vessatorio. L'espulsione coatta diventa il meccanismo principale, rendendo residuale l'applicazione della sola intimazione; si inaspriscono le varie forme di controllo transfrontaliero; si prevedono restrizioni all'ingresso in Italia di cittadini appartenenti a Paesi che non collaborano "adeguatamente" col governo italiano; viene inventato il "contratto di soggiorno" e abolita la "sponsorizzazione"; vengono complicate e inasprite le pratiche burocratiche in materia di ricongiungimenti; si prevede il prolungamento dei tempi di detenzione nei CIE.

Su questo impianto normativo si inseriscono i recenti provvedimenti emanati a partire da maggio 2008 fino ad agosto 2009, che vanno sotto il nome di "pacchetto sicurezza" Bossi-Berlusconi⁴.

Ma ancor prima, le radici di quest'ultimo pacchetto sicurezza vanno ricercate in un precedente pacchetto sicurezza, approvato dal Governo di centro sinistra, e noto come Pacchetto Sicurezza Amato-Mastella, composto da 5 disegni di legge in materia, tra l'altro, di sicurezza urbana, di allarme sociale e certezza della pena, di istituzione di una banca dati del DNA...

³ <http://www.camera.it/parlam/leggi/02189l.htm>

⁴ <http://www.parlamento.it/parlam/leggi/09094l.htm>

Tornando alla normativa di recente introdotta in materia di immigrazione, va detto che l'iter dell'ultimo Pacchetto sicurezza ha visto lo stralcio della norma sui medici-spia e il prolungamento da 2 a 6 mesi dei tempi di detenzione nei CIE.

La principale novità consiste però nell'introduzione del reato di clandestinità, ossia del reato di ingresso e soggiorno irregolare, che prevede l'applicazione di un'ammenda da 5.000 a 10.000 euro.

Tante le novità e gli inasprimenti previsti da questo intervento normativo, anche in materia di locazione di immobili ad immigrati irregolari, permesso di soggiorno, atti di stato civile e autorizzazioni burocratiche di carattere amministrativo.

A conclusione di questo breve e sommario *excursus* normativo in materia di immigrazione, va ricordato, per ragioni di completezza, il "decreto emersioni" per colf e badanti, che ha consentito una sanatoria per queste due categorie di lavoratori, peraltro scaduta a settembre .

sottoposti nei "campi") e infatti spesso c'è chi rinuncia a farlo per paura di ritorsioni; la seconda, che il chiamare verso l'esterno può essere anche un modo per essere identificati quando la provenienza geografica dello straniero risulta incerta, e quindi bisogna evitare di parlare in una certa lingua o con certe persone per non aiutare lo Stato nell'identificazione e, per conseguenza, nell'espulsione (questo perché allo scadere della detenzione nei CIE, se non è avvenuta l'identificazione, lo straniero viene comunque rilasciato).

Attualmente i Centri in Italia sono 10, ma sono destinati ad aumentare. Proprio in questi giorni il ministro dell'Interno Maroni ha annunciato la realizzazione a Brescia di un'altra struttura, ed auspica che ben presto ce ne possa essere uno per regione.

Molti di coloro che vi vengono rinchiusi sono le vittime del "giro di vite" sulla clandestinità e sono soprattutto "italiani". Non hanno la cittadinanza, ma in Italia vivono da quindici, venti o trent'anni. Sono lavoratori che hanno avuto il permesso di soggiorno con le sanatorie del '93 e del '95, e che lo hanno perso magari perché si sono trovati senza lavoro al momento del rinnovo. Fuori hanno moglie e figli piccoli. Ci sono famiglie che rischiano di essere spezzate in due.

Con il "Pacchetto Sicurezza" (L. 94/2009) approvato l'8 agosto scorso, viene introdotto un pesante inasprimento delle misure riguardanti i CIE: *il prolungamento (da 60) a 180 giorni dei tempi di detenzione all'interno di queste strutture*. Si giustifica questa misura infame con la difficoltà dello Stato ad identificare. Il che vuol dire che se lo Stato è "inefficiente" se ne fa ricadere le conseguenze sugli immigrati, con 4 mesi di detenzione in più. Non solo, la misura dei 180 giorni è stata applicata in modo retroattivo, ovvero anche a coloro che già si trovavano nei "campi". Questo ha fatto esplodere la rivolta dei detenuti⁴⁴. Tra i tanti episodi di lotta avvenuti in questi mesi nei vari CIE, segnaliamo i seguenti⁴⁵:

⁴⁴ Per ulteriori informazioni sulle rivolte nei CPT/CIE: <http://www.autistici.org/macerie>. Da segnalare l'iniziativa del "fazzoletto rosso" http://www.autistici.org/macerie/?page_id=12215.

⁴⁵ Tratto da *Fortress Europe*, L'osservatorio sulle vittime dell'emigrazione, *L'estate calda dei Cie. Le date più importanti*. <http://fortresseurope.blogspot.com/>

fetto (e forze dell'ordine in situazioni di emergenza), è consentito entrare.

Le strutture dei Centri sono generalmente inadeguate e in condizioni di sovraffollamento; le norme igieniche evase, il cibo scadente, mancano vestiti, biancheria, lenzuola. Praticamente inesistente l'assistenza medica, che spesso si risolve in somministrazione di psicofarmaci agli ospiti, tra i quali sono molto frequenti i casi di autolesionismo, se non di suicidio vero e proprio.

Questa la descrizione del CIE di Ponte Galeria (Roma) riportata da alcuni consiglieri regionali, risalente al maggio scorso.

“Capita così che familiari, mariti e mogli, madri e figli, possano non vedersi per settimane, benché reclusi a pochi metri di distanza gli uni dagli altri. Un'ora e mezza per visitare le “gabbie” dove i migranti vengono trattenuti in attesa di essere rimpatriati: cancelli alti, cortili dove sgranchirsi un po' le gambe e, in fondo, le celle dove dormire. Dai quattro ai sei letti per stanza. Non c'è intimità, non c'è né un luogo dove stare in pace, né uno dove socializzare: l'unico bar presente è stato chiuso. Adesso, l'acqua, viene distribuita due volte al giorno, la mattina e la sera. E ogni migrante ha a disposizione non più di due bottigliette. Tante le persone recluse. Dietro ogni storia si nasconde un mondo, fatto di sofferenze e di diritti negati. Tanti gli stranieri, ma anche i cittadini comunitari, i neo comunitari e perfino italiani. E poi condizioni igieniche difficili, invasione di zanzare, casi di tubercolosi, tossicodipendenti, personale sotto organico e una gestione caotica che blocca ogni programmazione⁴³.

Per quanto riguarda i richiedenti asilo vengono riscontrate numerose violazioni, impedendo a chi ne abbia regolare diritto di essere rilasciato in attesa dell'audizione della Commissione prevista dalla legge.

Praticamente inesistenti sono i regolamenti interni - la cosiddetta *carta dei diritti e dei doveri* - e laddove previsti non sono tradotti nelle lingue che permetterebbero ai migranti di comprenderne il contenuto.

Una nota importante. I reclusi nei CIE hanno il diritto di comunicare con l'esterno, ad esempio attraverso l'uso del telefono cellulare. Ma qui bisogna sottolineare due cose: la *prima*, che in molti casi sono gli stessi gestori dei CIE a cercare di dissuadere i migranti dal mettersi in contatto con l'esterno (magari con avvocati o associazioni solidali in grado di far valere i diritti dei reclusi, o di denunciare le condizioni a cui sono

⁴³ www.carta.org

2. Le misure del pacchetto sicurezza per i/le migranti

In relazione alle modifiche apportate alla legislazione vigente in materia di immigrazione dal cosiddetto “pacchetto sicurezza”, approvato l'8 agosto 2009, suggeriamo la lettura di due testi:

1) L'editoriale del n.14 di Primomaggio, dal titolo *Sicurezza anche per noi. Ma nei posti di lavoro*⁵.

2) La nota di Nicola Grigion di *Progetto Melting Pot Europa*⁶ di cui riportiamo qui sotto un ampio stralcio

“Matrimoni e cittadinanza italiana

L'acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio potrà avvenire, dopo due anni di residenza nel territorio dello Stato (dopo il matrimonio) o dopo tre anni nel caso in cui il coniuge si trovi all'estero. Tempi dimezzati in presenza di figli. Le precedenti disposizioni prevedevano un termine di sei mesi.

Sarà poi necessario il pagamento di una tassa di 200 euro.

Ulteriore stretta sui matrimoni con una modifica al Codice Civile che prevede l'introduzione dell'obbligo di esibire il permesso di soggiorno. Niente più matrimoni quindi neppure tra "irregolare" ed "irregolare", che non comporterebbe nessun tipo di "regolarizzazione".

Ingresso e soggiorno irregolare

Si introduce il reato di ingresso e soggiorno irregolare ma senza che questo comporti l'immediata incarcerazione. E' prevista un'ammenda da 5.000 a 10.000 euro. Inoltre è prevista la possibilità di rimpatrio senza il rilascio del nulla osta da parte dell'autorità competente.

Iscrizione anagrafica

Le istanze di iscrizione o di variazione della residenza anagrafica, potranno dar luogo alla verifica, da parte degli uffici comunali competenti, delle condizioni igienico-sanitarie dell'immobile, ma solo ai sensi della normativa sanitaria vigente. Si tratta di una lieve attenuazione della norma originariamente contenuta nel testo che prevedeva

⁵ <http://xoomer.virgilio.it/pmweb/foglio/n.14/pm-14-3.pdf>

⁶ <http://www.meltingpot.org/articolo14504.html>

l'automaticità della richiesta di un certificato di idoneità igienico-sanitaria.

In ogni caso moltissime abitazioni, anche tra quelle reperibili dietro lauto compenso nel mercato privato, non potranno rispondere a questo criterio.

Ecco uno dei provvedimenti che andranno ad intaccare i diritti dei cittadini migranti, dei comunitari e degli stessi cittadini italiani, con conseguenza a catena sulla possibilità di accesso agli asili nido, alle prestazioni di sostegno al reddito, etc...

Ricongiungimenti

Per quanto riguarda i ricongiungimenti familiari si aggiunge al certificato di idoneità alloggiativa quello igienico-sanitario (in precedenza era richiesto alternativamente il certificato rilasciato dal Comune o dall'ASL locale) entrambi rilasciati dai competenti uffici comunali.

Visto d'ingresso per ricongiungimento familiare

Non sarà più possibile richiedere il visto d'ingresso se il nulla osta non verrà rilasciato dopo 180 giorni dal perfezionamento della pratica. Svanisce così anche l'unica possibilità di garanzia del diritto all'unità familiare prevista per far fronte alle lentezze burocratiche.

Esibizione del permesso di soggiorno

Si introduce la necessità di esibire il permesso di soggiorno per tutti gli atti di stato civile. Ciò significa che anche il semplice ma sacrosanto diritto di riconoscere un figlio, per chi è privo di passaporto, verrà sottoposto al filtro della richiesta del permesso di soggiorno. Una deroga, oltre a quella già prevista per l'assistenza sanitaria, sarà concessa per l'iscrizione dei minori a scuola.

180 giorni di detenzione nei Cie

Si reintroduce dopo la bocciatura del Senato e quella della Camera nell'ambito della discussione sul decreto legge n. 11, il prolungamento dei tempi di detenzione nei Cie fino ad un massimo di 180 giorni.

Divieto di espulsione e respingimento

Cade il divieto di espulsione per i conviventi con parenti italiani di terzo e quarto grado.

Rimesse di denaro

I Centri di Permanenza Temporanea (CPT) sono stati istituiti su disposizione dell'art. 12 della legge 6 marzo 1998 Turco-Napolitano sull'immigrazione (L.40/1998), dal governo di centro-sinistra guidato da Romano Prodi. "Con il decreto legge n. 92 del 23 maggio 2008 "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica", poi convertito in legge (L.125/2008) i Centri di Permanenza Temporanea vengono rinominati in "Centri di identificazione ed espulsione" (CIE)⁴⁰.

Gli stranieri rinchiusi nei CIE sono sottoposti ad una condizione giuridica che viene spesso chiamata di *detenzione amministrativa*⁴¹; infatti, le persone vengono *private della libertà personale pur avendo violato solo una disposizione amministrativa* (come trovarsi senza un documento d'identità o senza il permesso di soggiorno) e questo non dovrebbe comportare alcun tipo di reclusione.

Agli immigrati rinchiusi nei CIE vengono negati diritti garantiti agli altri cittadini perché, formalmente, vengono "solo" *trattenuti o ospitati*, ma in realtà è impedito loro di ricevere visite o di far valere il proprio diritto alla difesa legale.

Ovviamente i CPT non sono un fenomeno esclusivamente italiano, ma sono presenti in tutti gli Stati dell'Unione Europea, essendo il risultato della politica comunitaria sull'immigrazione sancita dagli accordi di Schengen del 1995⁴².

Sin dalla loro introduzione, i vari CPT/CIE presenti sul territorio italiano appaiono differenti gli uni dagli altri in quanto frutto di una situazione di emergenza; vengono stabiliti in edifici come ex-caserme o ospizi, gestiti da soggetti (su tutti la Croce Rossa Italiana) che ne garantiscono il funzionamento per conto del Prefetto.

Molti sono, però, gli aspetti in comune e riguardano tutti la mancanza di diritti e il "modus vivendi" al loro interno, a partire dal fatto che a nessuno, ad eccezione di deputati e senatori previa autorizzazione del Pre-

⁴⁰ http://it.wikipedia.org/wiki/Centro_di_identificazione_ed_espulsione

⁴¹ http://www.ristretti.it/commenti/2008/agosto/pdf1/vassallo_sicurezza.pdf

⁴² http://europa.eu/scadplus/glossary/schengen_agreement_it.htm

Per trovare lavoro

A parte i vari canali “informali” (come, ad esempio, essere presentati all’azienda da un amico che già vi lavora) - che sono spesso quelli più efficaci - i canali per la ricerca del lavoro sono sostanzialmente due:

- gli uffici di collocamento *pubblici* (come i Centri per l’Impiego³⁸, che però non trovano lavoro quasi a nessuno);

- gli uffici di collocamento *privati* come le agenzie di lavoro *interinale* che sono state istituite in Italia con l’approvazione del complesso di decreti legislativi chiamato “Pacchetto Treu”³⁹ (1997). Le agenzie per il lavoro temporaneo – dette comunemente, appunto, “agenzie interinali” - forniscono due tipi di contratto: nel primo caso, si viene assunti dall’agenzia e inviati alla azienda di destinazione; nel secondo caso, si viene assunti dall’azienda, dopo l’intermediazione dell’agenzia interinale che viene così a svolgere un ruolo di selezione del personale.

Tutti i lavoratori che non hanno un contratto (in questo caso si parla di “lavoro in nero” per distinguerlo da quello “in chiaro” contrattualmente tutelato), invece, anche se non lo sanno, hanno comunque tutta una serie di diritti, il primo dei quali è quello di denunciare il datore di lavoro per avere assunto illegalmente dei dipendenti, rivolgendosi ad organizzazioni sindacali, possibilmente non apertamente colluse con il padronato (come CISL-UIL-UGL), e chiedendo la “*regolarizzazione del rapporto a far tempo dall’effettivo inizio della prestazione lavorativa*”.

Come leggere la busta paga

Spesso i lavoratori non controllano adeguatamente la corretta compilazione della propria busta paga. Una guida semplice può essere la seguente:

<http://www.lavorofisso.com/post/172.html>

³⁸ Cfr. http://it.wikipedia.org/wiki/Centro_per_l%27impiego

³⁹ Cfr. http://it.wikipedia.org/wiki/Pacchetto_Treu

I cosiddetti servizi di money transfer avranno l’obbligo di richiedere il permesso di soggiorno e di conservarne copia per dieci anni. Inoltre dovranno comunicare l’avvenuta erogazione del servizio all’autorità competente nel caso riguardi un soggetto sprovvisto di permesso.

Permesso CE di lungo periodo

L’ottenimento della carta di soggiorno potrà avvenire solo dopo il superamento di un test di lingua italiana.

Reati ostativi all’ingresso

Dovranno essere prese in considerazione anche le condanne non definitive.

Un contributo da 80 a 200 euro

Per tutte le pratiche relative al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno si dovrà versare questo contributo economico.

Esibizione dei documenti

Arresto fino ad un anno e multe fino a 2.000 euro.

Registro per senza fissa dimora

Se da un lato viene cancellata per i senza fissa dimora (ma non solo) la possibilità di iscrizione anagrafica, viene istituito presso il Ministero dell’Interno un registro per la schedatura dei cosiddetti clochard.

Cancellazione anagrafica

E’ prevista dopo sei mesi dalla data di scadenza del permesso di soggiorno.

Permesso di soggiorno a punti

E’ disposta l’istituzione di un accordo di integrazione articolato in crediti da sottoscrivere al momento della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno. I criteri e le modalità verranno stabiliti da un apposito regolamento.

Favoreggiamento ingresso irregolare

Vengono inasprite tutte le norme legate al favoreggiamento dell'ingresso irregolare, non vengono invece minimamente toccate le sanzioni per quanto concerne gli sfruttatori. Chi, nello sfruttamento di situazioni di soggiorno irregolare, trarrà un ingiusto profitto (chi impiega lavoratori irregolari sottopagati) non vedrà quindi aggravata la sua situazione.

Si osservi che molti degli elementi contenuti in questa nota si ritrovano sparsi nelle varie altre sezioni del "manuale".

2009 Confindustria, CISL, UIL, UGL e Governo hanno sottoscritto un nuovo accordo che riduce l'importanza del CCNL (elemento di garanzia per tutti i lavoratori) a favore della contrattazione di secondo livello (che in Italia hanno circa il 10% dei lavoratori, cioè pochissimi). La CGIL e i sindacati di base (Cobas) non hanno firmato l'accordo.

Dal momento che moltissimi lavoratori migranti sono assunti (quando lo sono) in aziende piccole in cui non esiste contrattazione di secondo livello, la "controriforma" del CCNL rappresenta un duro colpo per loro e per tutti coloro (ripetiamo, il 90%) che non hanno nessun integrativo di secondo livello.

Misure a sostegno del reddito

In caso di crisi le aziende possono ricorrere agli istituti della *Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO)* o *Straordinaria (CIGS)*. Il lavoratore riceve una indennità relativamente alle ore che non lavora. Così, se una azienda mette un lavoratore in CIGO a 4 ore, l'indennità è dell'80% sulle 4 ore non lavorate. Alla pagina dell'INPS

http://www.inps.it/doc/TuttoINPS/Prestazioni/Le_prestazioni_a_sostegno_del_reddito/index.htm

si possono trovare una serie di link che rimandano alle cosiddette "prestazioni a sostegno del reddito" (Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, assegni familiari, indennità di mobilità, indennità di malattia, indennità di maternità, ecc...) mentre alla pagina

http://www.inps.it/doc/TuttoINPS/Prestazioni/La_disoccupazione/index.htm

si trovano i link relativi ai diritti in caso di *disoccupazione* (indennità ordinaria, indennità ordinaria con i requisiti ridotti, trattamento speciale per l'edilizia).

Per ogni sezione sono indicati i lavoratori e le condizioni a cui si applicano i vari istituti. Dunque, è buona norma fare un giro tra le varie misure per capire, in base al proprio contratto, quali sono i diritti che si hanno.

Oltre alla Costituzione³⁵, la Legge 300/70 (detta comunemente “Statuto dei diritti dei lavoratori”³⁶) costituisce la “fonte primaria” a cui attingere per quanto riguarda alcuni diritti fondamentali. Purtroppo questa legge si applica solo alle aziende con un numero maggiore di 15 dipendenti, e quindi esclude milioni di lavoratori impiegati in ditte piccole e piccolissime.

Lo “Statuto dei lavoratori” prevede alcune norme molto avanzate che furono strappate con la grande stagione di lotte chiamata “autunno caldo” (1969): la più importante è quella che riguarda il “licenziamento senza giusta causa” che impone all’azienda il reintegro automatico nel posto di lavoro del lavoratore che abbia dimostrato in sede giudiziaria di essere stato licenziato ingiustamente.

La “giusta causa” esiste anche nelle aziende con meno di 15 dipendenti solo che, in questo caso, non c’è l’obbligo di reintegro in caso di “licenziamento senza giusta causa”, ma bensì quello dell’erogazione di una “buona uscita” pari ad un certo numero di *mensilità* (diminuite a 10, dopo la Legge Biagi del 2002).

Questo riferimento alla “giusta causa” serve per dire che un capo o un padrone non possono licenziare un lavoratore su due piedi se questo lavoratore ha un certo tipo di contratto³⁷.

Il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL)

Il principale strumento della contrattazione collettiva è il *Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro* (CCNL) che si applica ad una certa categoria di lavoratori (metalmeccanici, edili, chimici, tessili, commercio...) e stabilisce le regole comuni a tutti i lavoratori appartenenti a quella categoria. In alcuni casi il CCNL viene “integrato” con *contratti integrativi di secondo livello* (aziendale, territoriale) che fino ad oggi si occupavano prevalentemente di integrazioni salariali.

Fino all’inizio di quest’anno, il modello della contrattazione collettiva nazionale derivava dagli accordi del 23 luglio 1993, ma il 22 gennaio

³⁵ <http://www.governo.it/governo/costituzione/principi.html>

³⁶ <http://www.studiocataldi.it/guida-diritto-del-lavoro/statuto-dei-lavoratori.asp>

³⁷ E comunque anche nei contratti “a progetto” in genere è previsto un tempo minimo di preavviso.

In genere lo straniero che intende venire a lavorare in Italia deve essere iscritto nelle *liste* presenti presso le ambasciate ed i consolati italiani dislocati sul territorio del proprio paese d’origine, a meno che non si tratti di una “chiamata nominativa” che riguarda uno *specifico* lavoratore. In quel caso il cittadino può arrivare anche se non era iscritto alle liste dell’ambasciata.

I cittadini stranieri provenienti da paesi con cui l’Italia ha sottoscritto un “accordo bilaterale” godono di “quote riservate” (che in genere hanno effetti restrittivi perché gli accordi bilaterali vengono sottoscritti per disciplinare in senso, appunto, restrittivo il flusso migratorio vedi il caso dell’Albania).

Una volta ricevuto il “nulla osta” dal datore di lavoro - “nulla osta” che ha validità di *6 mesi* dalla data di rilascio, entro i quali deve entrare in Italia e recarsi allo Sportello Unico Immigrazione per stipulare il contratto di soggiorno per lavoro subordinato - il lavoratore deve contattare il rappresentante consolare italiano sito nel proprio Paese, il quale rilascerà entro *30 giorni il visto d’ingresso*.

La domanda si presenta in Italia, poi ci si reca nel paese di origine per ritirare il visto; infine, si entra in Italia e si ritira il permesso di soggiorno. Questa confusione avviene perché le leggi italiane che regolamentano il flussi migratori in ingresso pre-suppongono che il lavoratore straniero possa ottenere un permesso di soggiorno “per lavoro” solo se, in sostanza, *ha già* questo lavoro, prima ancora di entrare. I consolati italiani all’estero dovrebbero, in teoria, svolgere la funzione di “uffici di collocamento” per stranieri che vogliono venire in Italia. In realtà, nessun datore di lavoro assume qualcuno che non conosce. Ecco perché, nella pratica, prima i lavoratori stranieri vengono assunti da clandestini e poi, semmai, regolarizzati.

Cos’è il Contratto di soggiorno?

Alla firma del *contratto* di soggiorno per lavoro subordinato segue l’ottenimento del permesso di soggiorno per motivi di lavoro; il contratto deve prevedere la certezza che il datore di lavoro fornisca al la-

voratore una abitazione adeguata (a norma di legge) e la garanzia del pagamento del viaggio per un eventuale ritorno al Paese d'origine.

Durata del Contratto di soggiorno

- 9 mesi, se si stipulano 1 o più contratti di lavoro stagionali;
- 1 anno, per un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato;
- 2 anni, per un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Da quando il lavoratore straniero entra in Italia ha 8 giorni di tempo per firmare il contratto di soggiorno e ricevere sia il proprio codice fiscale che il modulo per richiedere il permesso di soggiorno allo Sportello Unico Immigrazione (situato presso la Prefettura della Provincia) che ha inoltrato il "nulla osta". Se queste procedure non vengono eseguite entro il suddetto periodo, lo straniero diventa irregolare.

Successivamente, lo straniero deve presentarsi ad un Ufficio Postale che disponga dello "Sportello Amico" per spedire il suddetto modulo, compilato tramite una specifica busta con striscia gialla che si può trovare in tutti gli uffici postali⁷, i Patronati⁸ ed i Comuni⁹ abilitati.

Cos'è la Carta di Soggiorno?

È un documento di soggiorno a tempo indeterminato (ma che vale come documento di identità solo per 5 anni salvo aggiornamento con nuove foto); dal gennaio 2007 ha preso la denominazione di Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e può essere richiesto dal cittadino straniero in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) deve aver maturato almeno 5 anni di regolare soggiorno in Italia;
- 2) dev'essere in possesso di un permesso di soggiorno valido anche se la norma ne esclude alcune tipologie (come il PdS per studio o per motivi

⁷ <http://www.portaleimmigrazione.it/ImmigrazioneNET/default.aspx>

⁸

http://poliziadistato.it/pds/file/files/UfficiPatronati_presenti_su_PortaleImmigrazione.pdf

⁹

http://poliziadistato.it/pds/file/files/Comuni_coinvolti_nella_sperimentazione.pdf

5. Alcuni diritti dei lavoratori e delle lavoratrici

I diritti delle lavoratrici e dei lavoratori migranti non sono - sulla carta - diversi da quelli dei lavoratori italiani. E' noto però che, nella pratica, i lavoratori migranti si trovano in condizioni lavorative mediamente peggiori di quelle riservate agli italiani, sia dal punto di vista salariale che dal punto di vista dei diritti. I lavoratori e le lavoratrici migranti hanno, in ogni caso, delle specificità, tanto è vero che l'Assemblea Generale dell'ONU ha adottato, con la risoluzione 45/158 del 18 dicembre 1990, la *Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie*.

Le leggi che regolamentano il lavoro in Italia sono moltissime, tanto è vero che c'è un'intera branca del Diritto - il Diritto del Lavoro³³ - che si occupa di studiarle. In un breve *vademecum* come questo può essere però utile segnalare alcune leggi e alcuni istituti cui i lavoratori possono fare riferimento per tutelare i propri diritti³⁴.

Va da sé che il modo migliore che i lavoratori italiani ed immigrati hanno per tutelare i propri diritti è quello di *unirsi nella lotta contro le imprese*. Questo punto è *decisivo*: dividersi tra lavoratori (del nord e del sud, giovani e "vecchi", precari e "garantiti", italiani e immigrati, ecc...) significa, nella pratica, favorire la guerra di tutti contro tutti che, naturalmente, permette poi alle imprese di realizzare salari più bassi, condizioni di vita e di diritti peggiori, non rispetto delle norme di sicurezza...

Lottare è difficile, specialmente quando si arriva da un altro paese e si hanno mille problemi, non escluso quello del razzismo e dell'intolleranza. Ma razzismo e intolleranza non si vincono solo culturalmente; si vincono - anche e soprattutto - mostrando che *nella pratica* l'unità ci permette di difenderci meglio, mentre la divisione ci fa difendere peggio.

³³ Cfr. http://it.wikipedia.org/wiki/Diritto_del_lavoro

³⁴ Cfr. la sezione "Leggi" della *Rivista telematica di diritto del lavoro*: http://www.di-elle.it/index.php?url=/consultazione/leggi_1/

liari entro il secondo grado, in precedenza del quarto (tranne nei casi previsti dall'articolo tredici comma uno: motivi inerenti l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato).

umanitari). I titolari di permesso per "attesa occupazione" (in questo momento di crisi ce ne sono molti) possono chiedere il PDS Ce appena trovano un nuovo lavoro (se durante la disoccupazione hanno maturato i 5 anni di soggiorno) senza chiedere un PDS per lavoro subordinato e poi successivamente PDS CE (spendendo 2 volte 70 euro);

3) dev'essere in possesso di un reddito non inferiore all'importo dell'*assegno sociale* (5.317,65 euro). Nel caso di richiesta in favore di un familiare si tiene conto dell'assegno sociale più la sua metà, e così via. I parametri infatti richiamano quelli stabiliti per il ricongiungimento riportati in seguito nella guida e modificati con il decreto legislativo 160 entrati in vigore il 5 novembre 2008.

4) dev'essere titolare di un alloggio che risponda ai parametri stabiliti dalla legge regionale ERP certificati dall'idoneità abitativa rilasciata dal comune o in alternativa può essere ritenuto valido il certificato igienico-sanitario rilasciata dall'ASL;

5) non è necessario che abbia la fedina penale pulita, ma bisogna che non abbia denunce o condanne relative ad alcune tipologie di reati; non deve avere in atto procedure penali che lo riguardano;

6) in futuro dovrà superare un esame che accerti una sufficiente conoscenza della lingua italiana (al momento questa clausola non è stata ancora attivata perché il Ministero non ha definito le modalità di applicazione).

Documenti da allegare alla richiesta

1) Copia del passaporto o documento equivalente non scaduti.

2) Copia della dichiarazione dei redditi. I collaboratori domestici (colf/badanti) devono esibire i bollettini INPS o l'estratto contributivo analitico rilasciato dall'INPS.

3) Certificato del "casellario giudiziale" e certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti penali.

4) Documentazione relativa al possesso di un alloggio idoneo se la domanda è presentata anche per i familiari.

- 5) Copie delle “buste paga” relative all'anno in corso.
- 6) Documentazione relativa alla residenza e allo stato di famiglia.
- 7) Ricevuta di pagamento del Bollettino postale per il permesso di soggiorno elettronico (27,50 €).
- 8) Marca da bollo da euro 14,62.
- 9) 30 euro per la raccomandata.

Cosa fare per ottenere o rinnovare il Permesso o la Carta di soggiorno?

I permessi e le carte di soggiorno sono divisi/e in due gruppi:

*1° gruppo*¹⁰: Adozione; Affidamento; Aggiornamento della carta di soggiorno; Aggiornamento permesso di soggiorno (cambio domicilio, stato civile, inserimento figli, cambio passaporto); Attesa occupazione; Attesa riacquisto cittadinanza; Asilo politico rinnovo; Carta di soggiorno per stranieri; Conversione permesso di soggiorno; Duplicato della carta di soggiorno; Duplicato Permesso di soggiorno; Famiglia; Famiglia minore 14-18 anni; Lavoro Autonomo; Lavoro Subordinato; Lavoro casi particolari previsti; Lavoro subordinato-stagionale; Missione; Motivi religiosi; Residenza elettiva; Ricerca scientifica; Status apolide rinnovo; Studio; Tirocinio formazione professionale; Turismo;

2° gruppo: Asilo politico (richiesta-rilascio); Cure mediche; Gara sportiva; Giustizia; Integrazione minore; Minore età; Motivi umanitari; Status apolide (richiesta-rilascio); Vacanze lavoro; Carta di soggiorno per familiari stranieri di un cittadino italiano o della UE.

Per le tipologie del permesso/carta di soggiorno elencate nel *1° gruppo* il cittadino straniero dovrà presentarsi agli uffici postali che dispongono dello “Sportello Amico”, mentre per quelle appartenenti al *2° gruppo*, presso l’Ufficio Immigrazione della Questura.

¹⁰ www.portaleimmigrazione.it/ImmigrazioneNet/Nuova_Procedura.aspx

I familiari cosa devono fare una volta arrivati in Italia?

Entro 48 ore dall’ingresso in Italia il familiare ospitante deve presentare la dichiarazione di cessione di fabbricato o dichiarazione di ospitalità alla Questura (attraverso *raccomandata con ricevuta di ritorno*), e conservarne una copia. Entro 8 giorni dall’ingresso in Italia il familiare si deve recare allo Sportello Unico che ha rilasciato il *nullaosta*, che gli compila e consegna il modulo di *richiesta del permesso di soggiorno*, altrimenti è considerato irregolare sul territorio nazionale.

Successivamente deve recarsi presso l’ufficio Postale, dove spedirà la richiesta di soggiorno rilasciatagli dallo Sportello Unico. L’ufficio postale rilascia una ricevuta recante 2 codici identificativi personali (*userid* e *password*), tramite i quali il familiare potrà conoscere, collegandosi al sito³², lo stato della pratica.

La Questura comunicherà all’indirizzo e all’utenza telefonica mobile indicati nella domanda la convocazione per procedere ai rilievi fotodattiloscopici e dopo procederà a un’ulteriore comunicazione per la consegna del permesso di soggiorno.

Per il lavoratore non comunitario che arriva con un visto tipo “D”, valgono le stesse modalità e requisiti per i lavoratori già in Italia. Dovrà indicare un delegato di fiducia che compila il modulo T e lo invia allo Sportello Unico. La delega potrà essere a favore di un cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, scritta e sottoscritta su un apposito modello disponibile presso la rappresentanza diplomatico-consolare, di fronte al funzionario del Consolato. La delega andrà tradotta e legalizzata dalla rappresentanza diplomatica italiana all’estero. La delega e la fotocopia di un documento personale del delegato andranno esibiti all’atto della convocazione dello Sportello Unico per il Nulla Osta.

Espulsioni

Il “pacchetto sicurezza” ha modificato anche questo aspetto. Oggi si prevede il divieto di espulsione degli stranieri conviventi con altri parenti entro il secondo grado o il coniuge. Si limita l’inespellibilità ai fami-

³² www.portaleimmigrazione.it

Trascorsi 180 giorni dalla richiesta di “nulla osta”, anche in caso di “inattività dello Sportello Unico”, non esiste più l’automatismo che consentiva il rilascio del Visto ai familiari da parte dell’ambasciata all’estero: questo automatismo “è stato soppresso”. Questo, ovviamente, per creare ulteriori difficoltà ai lavoratori immigrati.

Nota da ricordare: “*la Corte d’Appello di Firenze ha stabilito che il rilascio del visto è solo un’azione consequenziale al rilascio del “nulla osta” e la rappresentanza diplomatica non ha alcun potere discrezionale*”²⁹.

Cosa devono fare i familiari nel paese di origine

Una volta ottenuto il “nulla osta” da parte dello Sportello Unico, la certificazione anagrafica e ogni atto civile necessario, debitamente tradotta e legalizzata, dovrà essere presentata da parte dei familiari (o dallo stesso lavoratore immigrato) per i quali è richiesto il nulla osta, all’autorità diplomatica italiana del Paese di provenienza. Nel caso in cui la certificazione richiesta non sia reperibile o non presenti la necessaria affidabilità, la rappresentanza diplomatica presso il paese di origine dei familiari rilascia la predetta documentazione sulla base di verifiche ritenute necessarie, effettuate a spese degli interessati, compreso l’esame del DNA (decreto legislativo 3 ottobre 2008, n 160, sul Sito del Ministero dell’Interno³⁰). Se non ci sono ostacoli, il visto deve essere rilasciato entro 30 giorni dalla richiesta.

Sarà richiesta per genitori ultra sessantacinquenni un’assicurazione sanitaria obbligatoria o altro titolo idoneo a coprire i rischi sul territorio nazionale italiano, ovvero l’iscrizione al SSN la cui quota non è stata ancora determinata secondo la circolare 737 del 17/02/2009³¹.

²⁹ http://www.stranieriinitalia.it/tribunali_civili_e_penali-corte_d_appello_di_firenze_il_visto_deve_essere_rilasciato_9447.html del 13 novembre 2009.

³⁰ Il decreto Berlusconi Napolitano sul DNA
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/servizi/legislazione/immigrazione/0972_2008_10_22_dlgs_3_10_08_160.html

³¹ Indirizzo diretto alla circolare sugli ultra-sessantacinquenni, ma già presente nel testo il link alla Regione Toscana:

http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circolare-737-2009_it.html

Il kit delle Poste¹¹

Il kit è fornito di una busta (a banda gialla per gli stranieri e blu per i comunitari), del “Modulo 1”¹² del “Modulo 2”¹³ e delle istruzioni.

Il Modulo 1 va compilato sempre; il Modulo 2 va compilato sempre per dimostrare il reddito o per chiedere un permesso di lavoro (può non essere compilato quando la domanda è correlata a quella di un familiare che è in possesso dei requisiti per estenderla all’altro).

Per una corretta compilazione dei Moduli bisogna seguire le indicazioni riportate nel seguente sito “portale immigrati”¹⁴.

Serve un kit per ogni familiare (esclusi i figli minori di 14 anni) cui si intenda fare avere il permesso/carta di soggiorno.

I Patronati ed i Comuni abilitati offrono assistenza gratuita per la compilazione dei moduli.

I richiedenti dovranno presentarsi fisicamente muniti dei *documenti* necessari (passaporto o documento equivalente), del *kit completo e compilato*, lasciando la busta aperta, per essere identificati dall’operatore postale.

Nel caso in cui si tratti di un *rinnovo* è doveroso aggiungere la fotocopia del permesso/carta di soggiorno in scadenza.

Dal gennaio 2006 il permesso di soggiorno elettronico sostituisce quello cartaceo il cui costo è di 27,50 euro che il richiedente dovrà pagare con bollettino postale prestampato¹⁵, sul modulo compilato andrà messa una marca da bollo da 14,62 euro.

Il kit viene spedito alla Questura pagando 30 euro in raccomandata, la cui ricevuta dev’essere *custodita* insieme ai propri documenti e portata sempre con sé; nei casi di *rinnovo* quest’ultima va allegata al vecchio permesso/carta di soggiorno, fino al ricevimento di quello nuovo.

¹¹

http://www.portaleimmigrazione.it/ImmigrazioneNet/Nuova_Procedura.aspx#

¹²

http://www.portaleimmigrazione.it/ImmigrazioneNet/Nuova_Procedura.aspx#

¹³

http://www.portaleimmigrazione.it/ImmigrazioneNet/Nuova_Procedura.aspx#

¹⁴ http://www.portaleimmigrazione.it/ImmigrazioneNet/Nuova_Procedura.aspx

¹⁵

http://www.portaleimmigrazione.it/ImmigrazioneNET/Nuova_Procedura.aspx#

La *ricevuta* contiene dei codici (*password* ed *user id*) che non devono essere mai persi perché consentono di collegarsi via internet al sito www.portaleimmigrazione.it e di entrare nell'Area riservata Stranieri¹⁶ per essere informati sull'andamento della pratica.

Il secondo governo Prodi ha modificato la procedura per richiedere il rinnovo del permesso di soggiorno; ha stabilito che il costo del permesso di soggiorno elettronico, -*obbligatorio* ed in *sostituzione* di quello cartaceo -, sia di 27,50 euro con l'aggiunta di una marca da bollo di 14,62 euro più 30 euro da versare all'operatore dell'ufficio postale per la spedizione del kit tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. La stessa operazione postale - l'invio della documentazione mediante raccomandata -, fatta da un italiano, verrebbe a costare intorno alle 5 euro. Invece, per lo straniero, il costo totale sale a 72,12 euro per ogni richiesta di rinnovo di permesso di soggiorno, che si moltiplica per ogni componente della famiglia straniera, non comunitaria, che abbia almeno 14 anni.

Il pacchetto sicurezza varato dall'attuale Governo Berlusconi prevede addirittura l'aumento da 80 a 200 euro del contributo economico per tutte le pratiche relative al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno (per ogni soggetto richiedente).

Quando va fatta la richiesta di rinnovo

Il pacchetto sicurezza ha stabilito che la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno andrà inoltrata *sempre*, a prescindere dalla tipologia di permesso, *60 giorni prima della data di scadenza* (anche se si tratta di un limite "ordinatorio" per cui non è prevista alcuna sanzione in caso di violazione).

Conclusione dell'iter

A questo punto lo straniero viene convocato dalla Questura tramite raccomandata e SMS per il rilievo delle impronte digitali (se è la prima volta che ne fa richiesta), per un'eventuale integrazione della documen-

¹⁶

http://www.portaleimmigrazione.it/ImmigrazioneNET/Load_AreaRiservata.aspx

la marca da bollo conservatela servirà per i vostri familiari per il permesso di soggiorno;

3) Due fotocopie della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno;

4) Estremi di conformità dell'alloggio in originale e in fotocopia;

5) Se il richiedente è ospite, deve allegare dichiarazione redatta dal titolare dell'appartamento su modello "S2", attestante il consenso ad ospitare anche i familiari ricongiunti. In caso di ricongiungimento di un solo familiare minore di 14 anni, il certificato comunale può essere sostituito da: 1) Dichiarazione di ospitalità del titolare dell'appartamento su mod. "S1" (originale e fotocopia) oppure, 2) Copia del contratto di locazione/comodato/proprietà non inferiore ai 6 mesi a decorrere dalla presentazione della domanda (duplice copia)

6) Per i lavoratori dipendenti: ultima dichiarazione dei redditi, fotocopia del contratto di lavoro, ultima busta paga o fotocopia autenticata del libro paga, autocertificazione del datore di lavoro redatta su modello S3 da cui risulti l'attuale rapporto di lavoro (duplice copia di ognuno)

7) Per i lavoratori domestici o autonomi (come quelli "a progetto") si rimanda al sito del Ministero dell'Interno²⁸.

In quanto tempo si ottiene il "nulla osta"

Il "nulla osta" si ottiene in 180 giorni (sei mesi).

Lo Sportello Unico rilascia la ricevuta della domanda e della documentazione presentata, se completa. Da qui scattano i 180 giorni.

Verificata la sussistenza dei requisiti, entro 180 giorni dalla ricezione dell'istanza, lo Sportello Unico rilascia il nulla osta oppure il provvedimento di rifiuto, comunicandolo all'autorità consolare, cui si può opporre ricorso presso il Tribunale ove si dimora. Gratuitamente.

²⁸ Indirizzo diretto per la documentazione per i lavoratori autonomi e domestici

http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/15/0737_Modello_S_Istruzioni_Anteprima.pdf

Per gli alloggi mono-stanza

1 persona: 28 mq (comprensivi del bagno);
2 persone: 38 mq (comprensivi del bagno);

Altezze minime

Gli alloggi dovranno avere una altezza minima di 2,70 m, derogabili a 2,55 m per i comuni montani e a 2,40 m per i corridoi, i bagni, i disimpegni ed i ripostigli.

Aerazione

Soggiorno e cucina devono essere muniti di finestra apribile, mentre i bagni dovranno essere dotati (se non finestrati) di impianto di aspirazione meccanica.

Impianto di riscaldamento

Gli alloggi dovranno essere muniti di impianto di riscaldamento ove le condizioni climatiche lo rendano necessario.

Nota: la modulistica telematica per l'inoltro della richiesta di "nulla osta" non è ancora stata aggiornata e richiede ancora in alternativa il certificato rispondente ai parametri ERP o la certificazione rilasciata dall'ASL. Se ci si trova ancora di fronte a questa situazione si può riempire il primo campo (quello dei parametri ERP), indicando il Comune che lo ha rilasciato e la data di ottenimento.

Cosa portare allo Sportello Unico al momento della convocazione che avverrà per lettera

1) Originale della prima marca da bollo di 14,62 (i cui estremi sono stati indicati nella domanda via internet);

2) Vi consigliamo di portare anche una seconda marca da bollo da 14,62, nel caso venga richiesta per essere incollata sul Modulo "richiesta di nulla osta" al ricongiungimento familiare (una sorta di ricevuta che dovete pretendere). Nel caso lo Sportello Unico non vi richiedesse

tazione, per la consegna delle 4 foto tessera e per il rilascio del permesso/carta di soggiorno.

Le prassi rispetto alla convocazione dei familiari sono diverse da Questura a Questura. Si può essere convocati *tutti insieme* o *separatamente in giorni diversi* (nel qual caso si creano ulteriori problemi lavorativi ai richiedenti). Alcune questure accettano il *certificato di frequenza scolastica* che permette di non dover portare i figli in età scolare.

Gli immigrati possono rientrare in Italia (dopo esserne usciti) solo se muniti, al momento del viaggio, della *ricevuta* rilasciata dall'Ufficio postale per la domanda del rinnovo, del documento di soggiorno scaduto e del passaporto.

Chi richiede il permesso per la prima volta - oltre alla suddetta ricevuta ed al passaporto - dev'essere in possesso anche del *visto d'ingresso* (per lavoro subordinato, lavoro autonomo o ricongiungimento familiare), può uscire e rientrare anche attraverso un valico di frontiera diverso da quello da cui era uscito. Impossibile, invece, uscire dai paesi dell'"area Schengen", Affinché i minori di 14 anni possano viaggiare assieme ai genitori, questi ultimi dovranno richiedere alla Questura un permesso di soggiorno cartaceo di breve durata.

Gli stati europei che hanno aderito al Trattato di Schengen considerano valido, come documento di soggiorno, solo il permesso/carta di soggiorno elettronico e non la ricevuta della richiesta; per recarsi nel proprio paese d'origine lo straniero è quindi costretto a spostarsi solo in aereo perché, se attraversasse i paesi che non riconoscono la ricevuta e fosse fermato, verrebbe considerato clandestino.

Permesso di soggiorno per attesa occupazione

Riteniamo utile riservare un'apposita sezione a questa tipologia di permessi che, con la crisi economica in atto¹⁷, sono destinati a diffondersi.

¹⁷ E che colpisce prima di tutto gli immigrati come riconoscono anche le stime dell'OCSE: "Gli immigrati tendono a essere colpiti più duramente rispetto ai nativi per diverse ragioni, tra le quali un'eccessiva presenza in settori ciclicamente sensibili, una minore tutela contrattuale e assunzioni e licenziamenti selettivi. Inoltre, sia gli immigrati in arrivo, sia coloro che hanno perso il lavoro durante la crisi sembrano avere particolari difficoltà a entrare o a rientrare tra le fila degli occupati, a tempo inde-

L'immigrato che abbia subito un licenziamento o si sia dimesso dal lavoro conserva il diritto di rimanere sul territorio italiano e questa inattività non produce l'annullamento del suo permesso di soggiorno, che varrà comunque fino alla scadenza originaria; dovrà però iscriversi all'elenco anagrafico del Centro per l'Impiego della provincia di residenza entro 40 giorni dalla data della perdita del posto di lavoro. Rimarrà iscritto nel suddetto elenco per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno e, comunque, ad esclusione del lavoratore stagionale, per un periodo complessivo non inferiore a 6 mesi, durante il quale potrà cercare una nuova occupazione.

Una volta scaduto il permesso di soggiorno lo straniero, per scongiurare il rischio d'essere espulso, dovrà necessariamente rinnovarlo entro 60 giorni; presenterà all'Ufficio postale la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno *per attesa* occupazione, comprensiva di tutta la documentazione necessaria, la quale verrà spedita tramite raccomandata alla Questura competente che concederà il rinnovo per una durata massima di 6 mesi¹⁸. Al termine di questo periodo, se l'immigrato disoccupato non troverà un nuovo lavoro, diventerà irregolare.

Documentazione richiesta per il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione:

- 1) Domanda compilata e sottoscritta dall'interessato tramite il kit postale.
- 2) Passaporto in corso di validità, più fotocopia delle pagine relative ai dati anagrafici, data di rilascio e scadenza.
- 3) I marca da bollo da Euro 14,62.
- 4) Copia dell'iscrizione nell'elenco anagrafico istituito presso il Centro per l'Impiego, finalizzata al collocamento del lavoratore licenziato, dimesso od invalido .

terminato". International Migration Outlook: Prospettive delle migrazioni internazionali, 2009, <http://www.oecd.org/dataoecd/57/29/43177006.pdf>

¹⁸ In alcuni casi questo limite può essere esteso. A Verona, ad esempio, grazie alla lotta del *Coordinamento Migranti*, di cittadinanza Globale e dell'Avv. Malesani, la Questura cittadina ha prolungato di 1 anno la durata del permesso per attesa occupazione.

che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di *idoneità abitativa*, accertata dal Comune. Il modulo va richiesto all'URP (Ufficio relazioni con il pubblico) del Comune e una volta compilato va presentato all'Ufficio Tecnico del Comune o allo stesso URP. Bisogna farsi rilasciare dall'ufficio protocollo del Comune una ricevuta della richiesta e conservarla con la massima attenzione. Bisogna chiedere il numero di telefono del soggetto preposto al sopraluogo (Geometra o vigile o altro ...) e chiamarlo continuamente fino a quando non verrà. Bisogna essere tenaci o si rischia di aspettare mesi e poi avere una pratica incompleta. Attenzione che esiste ancora oggi una diversificazione tra i vari Comuni rispetto alla materia.

Per compilare i moduli telematici c'è bisogno degli estremi dell'autorizzazione dell'idoneità. Al momento del sopraluogo da parte del vigile è bene avere con sé il Decreto del Ministero della Sanità del 1975²⁷ (da stampare assieme ai dati sotto riportati) in modo che non possano chiedere cose che non devono essere chieste. Se la singola stanza non rispetta i parametri, conviene far leva sulla metratura complessiva dell'alloggio per ottenere la certificazione. Di seguito i parametri (www.meltingpot.com).

Superficie per abitante

1 abitante: 14 metri quadri;
2 abitanti: 28 mq;
3 abitanti: 42 mq;
4 abitanti: 56 mq;
per ogni abitante successivo +10 mq;

Composizione dei locali

Stanza da letto per 1 persona: 9mq;
Stanza da letto per 2 persone: 14mq;
+ una stanza soggiorno di 14mq;

²⁶

http://www.meltingpot.org/IMG/pdf/00142_Circ_prot_n_7170_del_18.11.2009.pdf

²⁷

<http://www.architoscana.org/archieuropa/LEGGI/H.1%20il%20territorio/H.1.2%20diritto%20a%20edificare/DM1975.HTM>

1) Coniuge maggiorenne non legalmente separato e non coniugato con altro coniuge regolarmente soggiornante (si ribadisce il totale divieto di poligamia).

2) Figli minori (anche i minori adottati o affidati o sotto tutela) anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso.

3) Figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili condizioni di vita, in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale.

4) Genitori a carico che non dispongano di adeguato sostegno familiare nel paese di origine o di Provenienza, ovvero di genitori ultra sessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per gravi motivi di salute.

Altri requisiti necessari: reddito

Oggi, per poter fare domanda, bisogna avere almeno 5.317 euro più 2.658 euro di reddito per ogni familiare da ricongiungere. La tabella dei redditi per il 2009²⁵ è la seguente (fonte www.meltingpot.org):

<i>Numero familiari</i>	<i>Reddito annuo (€)</i>	<i>Reddito mensile (€)</i>
1 familiare	7.976,475	613,575
2 familiari	10.635,300	818,100
3 familiari	13.294,125	1.022,625
4 familiari	15.952,950	1.227,150
2 o più minori di 14 anni	10.635,300	818,100
2 o più minori di 14 anni e un familiare	13.294,125	1.022,625

Altri requisiti necessari: alloggio

Il recente pacchetto sicurezza ha modificato la norma esistente con *La circolare del ministero dell'Interno del 18 novembre 2009*²⁶: lo straniero

²⁵ Chi è senza reddito può utilizzare, come riferimento, il reddito dei familiari conviventi.

Permesso di soggiorno a punti

Il “titolo di soggiorno” in questione dev'essere ancora approvato e lo sarà probabilmente nel prossimo anno. Funziona come la “patente a punti” e assegna agli immigrati regolari un certo numero di *crediti* che saranno sottratti ad ogni violazione della legge; in caso di azzeramento dei crediti ci sarà la *revoca* del documento e l'*espulsione*. Gli stranieri che avranno un comportamento rispettoso nei confronti della legge potranno vedersi aumentare i propri crediti. Per l'ottenimento o il mantenimento del permesso di soggiorno l'immigrato dovrà conoscere la lingua italiana e dimostrare d'essere “ben integrato” nella società.

Con l'approvazione del “pacchetto sicurezza” l'immigrato dovrà sempre portarsi dietro il permesso di soggiorno o la ricevuta sostitutiva per esibirli ogni qualvolta un agente di polizia o dell'arma dei carabinieri lo richieda ai fini di identificazione; se trovato sprovvisto, il cittadino straniero rischia un anno di galera ed una multa *fino ai 2000 euro*.

4. I ricongiungimenti familiari

Esistono “2 tipi” di *ricongiungimento*: quello per lavoratori immigrati, regolarmente soggiornanti in Italia, e quello per lavoratori immigrati in arrivo sul territorio italiano con un visto di tipo “D” per *lavoro subordinato o autonomo* per “ingresso di familiari al seguito”. Le tappe da percorrere sono 2: la *prima*, ottenere il “nulla osta” dallo Sportello Unico; la *seconda*, ottenere il visto dall’Ambasciata (o Consolato) nel paese di origine.

Come si fa la domanda¹⁹

Le domande per ottenere il “nulla osta” devono essere presentate *esclusivamente via internet* attraverso il sito web dello Sportello Unico per l’Immigrazione del luogo di dimora²⁰. Dal sito web del Ministero dell’Interno, in un quadrato verde, troverete tutto quanto serve per inoltrare la domanda²¹. Al sito, prima di tutto bisogna *registrarsi*, compilare i moduli, scaricare ed installare il programma indicato e poi inviare il modulo: bisogna compilare il *modulo S per chi è già in Italia* ed il *modulo T per chi sta per arrivare*.

Cosa comprare prima di iniziare la procedura

Serve una *Marca da Bollo* di 14.62 euro. Gli estremi della *Marca da Bollo* devono essere indicati nel modulo di richiesta via internet. Questa *Marca da Bollo non va persa* e deve essere conservata fino alla convocazione da parte della Prefettura.

¹⁹ Il Ministero degli Interni segnala: “Come in occasione delle domande relative al decreto flussi 2007, è possibile avvalersi dell’assistenza delle associazioni nazionali rappresentative dei datori di lavoro, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni autorizzate ad accedere al sistema, e quindi a presentare le domande”

²⁰ Gli indirizzi di tutti gli *Sportelli Unici per Immigrazione* - Prefetture d’Italia: http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/ministero/prefetture/scheda_15769.html

²¹ Indirizzo diretto per i moduli: http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/0821_2008_04_04_Decreto_flussi_2007-Procedure_informatica_ricongiungimenti_familiari.html

Che documento serve al lavoratore immigrato e ai suoi familiari per compilare la domanda?

Serve il *passaporto* o la *carta d’identità valida per l’espatrio* per i cittadini di uno Stato Europeo. Per chi non li ha, bisogna consultare il sito del Ministero dell’Interno²² e cliccare a destra alla voce “*facsimile modello S*” (corrispondente ad un doc. formato PDF²³) e trovare la lista dei documenti equivalenti.

Con quale tipo di permesso il lavoratore straniero può fare la domanda di ricongiungimento?

- 1) Con un permesso di soggiorno CE²⁴.
- 2) Con un permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo, *non inferiore ad un anno* – ovviamente *valido* o per il quale sia stato presentato istanza di *rinnovo* nei termini previsti (in questo caso vale la ricevuta; nei moduli troverete la dicitura: “assicurata”) -.
- 3) Con un permesso di soggiorno per *asilo politico*, per *studio*, per *motivi religiosi*, per *motivi di famiglia*, per *protezione sussidiaria*, per *attesa cittadinanza*.

Chi può venire in Italia? (fino ad un massimo di 5 persone)

²² Procedura informatizzata per le domande di ricongiungimento familiare: http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/0821_2008_04_04_Decreto_flussi_2007-Procedure_informatica_ricongiungimenti_familiari.html

²³ Modulo S : Richiesta nominativa di nulla osta per ricongiungimento familiare ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 286 /98 e art. 6 DPR. n. 394/99 e successive modifiche ed integrazioni per congiunti non presenti sul territorio nazionale.

²⁴ Gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, titolari di carta di soggiorno (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo):

<http://poliziadistato.it/articolo/214-Permessi-di-soggiorno-CE-per-soggiornanti-di-lungo-periodo-Carta-di-soggiorno-per-cittadini-stranieri#segnalibri>

Vedi anche il link: http://www.stranieriinitalia.it/l_esperto_risponde-idoneita_alloggiativa_per_il_ricongiungimento_9685.html (16 novembre 2009)